

D.D. Aldo Moro


Da: FLC CGIL Terni [terni@flogil.it]
Inviato: martedì 15 ottobre 2019 19:27
A: D.D. Amelia 'Orsini'; D.D. Terni 'A. Moro'; D.D. Terni 'Don Milani'; D.D. Terni 'Mazzini'; D.D. Terni San Giovanni; I. O. Alto Orvietano Fabro; I.C. 'ORVIETO BASCHI'; I.C. 'ORVIETO MONTECCHIO'; I.C. Acquasparta; I.C. Allerona 'Cappelletti'; I.C. Arrone 'G. Fanciulli'; I.C. Attigliano - Guardea; I.C. Montecastrilli 'Petrucci'; I.C. Narni Centro; I.C. NARNI SCALO; I.C. Terni 'A. De Filis'; I.C. Terni 'B. Brin'; I.C. Terni 'G. Marconi'; I.C. Terni 'Giovanni XXIII'; I.C. Terni 'Oberdan'; I.C. Terni Campomaggiore; I.I.S. 'Scientifico e Tecnico' Orvieto; I.I.S. 'Art Class e Prof' Orvieto; I.I.S. 'Artistico e Classico' Terni; I.I.S. 'Gandhi' Narni; I.I.S.P.T.C. 'Casagrande e Cesi'; I.O. AMELIA; IIS ITIS GEOM I.S. 'Itis e Geom' Terni; IPSIA 'Pertini' Terni; Licei Statali Terni 'Angeloni'; Liceo Scientifico Terni 'Donatelli'; Liceo Scientifico Terni 'Galilei'; S.M. Terni 'Da Vinci e Nucula'; USP Terni
Oggetto: elezioni regionali gestione del personale docente e ATA
Allegati: norma_elezioni1.pdf; lavoro_durante_elezioni.pdf

Ai DS
Alle RSU di Istituto
A tutto il personale docente e ATA

Si invia in allegato un documento sindacale da affiggere all'albo come previsto dalla normativa vigente.
Distinti saluti.
Marco Vulcano (FLC CGIL TERNI)

DIREZIONE DIDATTICA
"A. MORO" - TERNI
Prot n. 6508 III A26
Data 16/10/19

RSU
Albo Vulcano

**PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE**

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA


Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).



LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo *dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì*.

Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo.

È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - **permessi non retribuiti** o **ferie** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia

Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^a che per la 2^a classe;

Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Utilizzo delle scuole per consultazioni elettorali.

Le ricadute sul personale

Sono molte le scuole che vengono utilizzate per le consultazioni elettorali, siano esse a carattere nazionale, come nel caso delle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, che nel caso di elezioni amministrative (regionali, provinciali, comunali). In questi casi sono sempre i Sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l'individuazione degli edifici scolastici per le elezioni e l'insediamento dei vari seggi.

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli obblighi del personale, dipendono dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola.

Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola.

Nel caso in cui tutta la scuola (ubicata in un'unica sede) viene chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso DS, che DSGA, che docente o Ata, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con mantenimento del funzionamento della sede centrale.

In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale Ata, titolare invece nell'unico organico d'istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l'intero anno scolastico nella sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano "conclamate esigenze di servizio" e soprattutto tale utilizzo deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale.

In questo caso sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.

Dal momento però che non è "tutta la scuola" ad essere chiusa, il personale docente e Ata (titolare nella scuola nel suo complesso e solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica), non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio a meno che non vi siano "conclamate esigenze di servizio" (es. sostituzioni). In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria.

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d'insegnamento. Nel caso in cui la Presidenza e la segreteria rimangono aperte, il personale amministrativo rimane in servizio per le connesse esigenze, il restante personale non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio a meno che non vi siano, anche in questo caso, "conclamate esigenze di servizio". In ogni caso l'utilizzo del personale

non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura della presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate.

In questo caso rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli della altre sedi), i docenti e gli Ata in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. In questo caso la scuola, sempre con criteri da definire in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte.

Possibile servizio di supporto al funzionamento dei seggi.

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, dei seggi e di quanto necessario, è del Comune. Questi provvede con proprio personale. E' possibile comunque, previo accordo e corresponsione di adeguati e corrispondenti compensi da parte del comune, utilizzare su base volontaria il personale Ata della scuola per l'espletamento di queste funzioni o per la vigilanza. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero della domenica (ed anche del sabato se giorno libero).

Per quanto riguarda eventuali impegni come **scrutatori o presidenti di seggio** si rinvia alla scheda specifica.

Chiarimento sulle Ferie.

Si precisa infine che, a prescindere delle diverse fattispecie sopra descritte, nessun lavoratore docente e Ata può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo della scuola come seggio elettorale.